



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, rep. in atti n.168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 prevede, nell'ambito della Sezione "Criteri e procedure di accreditamento dei *provider* pubblici e privati" della Commissione nazionale per la formazione continua, l'istituzione del Comitato Tecnico delle Regioni, organismo che fornisce supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua per tutte le questioni di carattere generale e di valenza prescrittoria per le Regioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 357 che dispone che il sistema di formazione continua in medicina è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, rep. in atti n. 192/CSR del 5 novembre 2009 , concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei *Provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010, registrato presso la Corte dei Conti l'11 agosto 2010, che recepisce il citato Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 5 novembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina l'accREDITamento dei *Provider* ECM, la formazione a distanza, gli obiettivi formativi, la valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "La Formazione continua nel settore Salute" approvato il 2 febbraio 2017, rep. in atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017;

VISTA la nota del 6 luglio 2017, prot. n. 7232, con la quale l'Ufficio di Gabinetto ha trasmesso la nota della Commissione salute inerente la definitiva proposta di composizione del Comitato Tecnico delle Regioni;

ATTESO che la Commissione nazionale per la formazione continua nella seduta del 12 luglio 2017 ha approvato la definitiva composizione del Comitato Tecnico delle Regioni;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dagli Accordi citati in premessa, è istituito il Comitato Tecnico delle Regioni nella seguente composizione:
 - a) dott. Federico ARGIOLAS - Regione Sardegna
 - b) dott.ssa Laura BASEGGIO - Regione Veneto
 - c) dott.ssa Irene BAUER- Provincia Autonoma di Bolzano
 - d) dott.ssa Franca BELLOTTI - Provincia Autonoma di Trento
 - e) dott. Gabriele BELLOTTI-Regione Lombardia
 - f) sig.ra Nadia BONSIGNORE- Regione Piemonte
 - g) dott. Tiziano CECUTTI - Regione Friuli Venezia Giulia
 - h) avv. Alfonso DI MARTINO-Regione Campania
 - i) dott.ssa Silvia FALSINI- Regione Toscana
 - j) dott.ssa Carla FIOU- Regione Valle d'Aosta
 - k) dott. Antonio FORESE - Regione Abruzzo
 - l) dott. Giovanni GORGONI - Regione Puglia
 - m) dott.ssa Barbara LELLI - Regione Emilia – Romagna
 - n) dott.ssa Giovannina MAGNIFICO – Regione Molise
 - o) dott. Lorenzo MANIACI- Regione Sicilia
 - p) dott.ssa Alessandra MOISELLO- Regione Liguria
 - q) dott. Armando PAGLIARO- Regione Calabria
 - r) dott.ssa Carmela PANETTA - Regione Basilicata
 - s) dott.ssa Federica PEDICONI -Regione Marche
 - t) dott.ssa Barbara SOLINAS - Regione Lazio
 - u) dott.ssa Maria TRANI- Regione Umbria
2. Il Comitato Tecnico delle Regioni ha la medesima durata della Commissione nazionale per la formazione continua.
3. Il Comitato Tecnico delle Regioni offre supporto alla Commissione nazionale nell'ambito dei lavori delle sezioni in cui si articola la Commissione stessa, nell'attività di armonizzazione del sistema nazionale e dei sistemi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, fornisce parere non vincolante alla Commissione nazionale per le determinazioni di carattere




Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

programmatorio, normativo e prescrittivo che hanno ricadute sugli enti accreditanti regionali e provinciali, fornisce ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, citato in premessa, parere obbligatorio e vincolante alla Commissione nazionale per l'approvazione del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e partecipa al procedimento di verifica degli eventuali Manuali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione degli eventi.

4. Il Comitato Tecnico delle Regioni nomina al proprio interno, a maggioranza degli aventi diritto, un coordinatore e un suo sostituto e organizza le proprie attività ed il proprio funzionamento adottando un apposito regolamento e coordinandosi con la Segreteria della Commissione nazionale.

Roma, 4 AGO. 2017

IL SEGRETARIO
Marco Maccari


IL PRESIDENTE
MINISTRO DELLA SALUTE
Beatrice Lorenzin
